

various sollecitata con nota 12 novembre
u. s. ne ho informato il Ministero dell' In-
dustria chiedend la opportuna autorizza-
zione nei riguardi della questione della
garanzia.

Il Ministero con sua lettera del
9 corrente ha dato la chiesta autorizza-
zione consigliando la stipulazione di un
trattato a breve scadenza.

In seguito a ciò è stato studiato lo
schema di trattato, limitando la durata
a sei mesi alle condizioni seguenti:

Effetto: 1° gennaio 1922

Scadenza: 30 giugno 1922 senza rinnovo

Commissione: 12%

Interesse: Il 75% dei capitali e relativi
premi ceduti in riassicurazione dalle Mutue
locali e loro federazioni provinciali, mentre
il rimanente 25% rimarrà a carico dello
Istituto Nazionale di Mutualità Agraria.

Rimborsi: - In caso di sinistro, l' Istituto
Nazionale delle Assicurazioni, rimborserà
all' Istituto Nazionale per la Mutualità
Agraria, il 75% delle perdite nette -

La perdita netta è costituita dal valo-